

# STATUTO

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

#### ART. 1

1.1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del codice civile è costituita, con sede in Cernusco Lombardone, Via Monza n. 28, un'associazione senza fini di lucro denominata "SINAPSI-APS". La dizione Associazione di Promozione Sociale (APS) è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta

1.2 La sede può essere variata con delibera del Consiglio Direttivo, con l'approvazione della maggioranza dei componenti. Un'eventuale variazione della sede all'interno del Comune non comporta modifiche allo statuto. Possono essere istituite sedi secondarie.

1.3 L'associazione è un ente del Terzo Settore ed è disciplinata dal Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017, dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione del presente Statuto.

1.4 L'Associazione ha durata illimitata.

1.5 L'associazione non persegue fini di lucro. Essa ha carattere esclusivamente amatoriale ed è apolitica.

## TITOLO II

### SCOPO – OGGETTO

#### ART. 2

2.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.2 L'Associazione è un centro di vita associativa ed opera per la diffusione della cultura musicale in ogni sua forma. Lo scopo principale dell'associazione è la formazione musicale, artistica, culturale e umana di tutti i soci.

2.3 L'Associazione, oltre che nel settore della musica, potrà articolare la propria attività anche in altri contesti culturali che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

2.4 L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, gruppi od enti aventi scopi analoghi.

### ART.3

L'associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art.5 del D.Lgs 117/2017, tra cui

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'Associazione ha per oggetto in particolare:

- l'organizzazione di corsi e spettacoli musicali, festival, seminari, conferenze, dibattiti, spettacoli teatrali, mostre;
- la creazione di strutture editoriali nel settore musicale a tutti i livelli per le proprie manifestazioni, nonché per esigenze dei terzi e per la divulgazione delle attività dell'Associazione di interesse nel campo artistico, musicale, sociale e culturale;

Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati;

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 4

4.1 L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e, siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs 117/2017 e dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

4.2 L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione necessaria per il raggiungimento dei propri scopi, ivi compreso l'acquisto di beni mobili e immobili da destinare all'attività sociale; potrà inoltre compiere tutte le operazioni anche finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III  
SOCI

ART. 5

5.1 L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

5.2 Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

5.3 E' concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs117/2017

5.4 I soci diversi dalle persone fisiche dovranno nominare un loro rappresentante in seno all'Associazione. I soci minorenni saranno rappresentati da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

5.5 L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

5.6 Sono soci dell'Associazione i soci fondatori, i soci ordinari e i soci onorari.

5.7 Soci fondatori: I soci fondatori sono coloro che entrano per primi a far parte dell'Associazione, in quanto firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.

5.8 Soci ordinari: Sono soci ordinari coloro che vengono ammessi successivamente alla fase costitutiva.

5.9 Essi sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, su espressa richiesta di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo, che dovrà contenere l'accettazione del presente statuto e di tutte le norme regolamentari deliberate dagli organi sociali.

5.10 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

5.11 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

5.12 Il rigetto della domanda di iscrizione deliberato dal Consiglio Direttivo deve essere motivato e comunicato in forma scritta al richiedente. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

5.13 I soci ordinari, ammessi nella fase successiva alla costituzione dell'Associazione, versano all'atto dell'ammissione una quota di iscrizione non rimborsabile.

La quota di iscrizione e il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono soggetti a rivalutazione.

5.14 Soci onorari: I soci onorari sono persone fisiche o giuridiche che vengono ammesse a far parte dell'Associazione per particolari meriti artistici, culturali o sociali. I soci onorari sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, al quale saranno segnalati da parte di qualsiasi componente dell'Associazione.



## ART.6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

6.1 Il numero dei soci è illimitato.

6.2 I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e all'adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

6.3 I soci hanno diritto di partecipazione all'Assemblea dei Soci secondo le modalità specificate nel seguito nonché dell'elettorato attivo e passivo, nonché di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

6.4 I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, in nessun caso rimborsabile, l'ammontare della stessa è deliberata dal Consiglio Direttivo.

## ART. 7- DECADENZA DEI SOCI

7.1 I soci, oltre al caso di decesso, possono decadere dall'Associazione per:

Dimissioni volontarie: Il recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso.

7.2 Il mancato versamento della quota associativa comporta la perdita della qualifica di socio

7.3 Espulsione (o esclusione):

a) I soci possono essere espulsi dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- quando, con il loro comportamento e la loro attività, tendano a ledere la dignità e l'immagine dell'associazione;

- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

- quando attuino comportamenti che non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

- per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi;

b) Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei tre quarti dei componenti. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al

Presidente dell'Associazione. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

c) Il socio dimesso o espulso dall'Associazione perde l'eventuale carica sociale ricoperta e non ha diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati né può vantare pretese sul patrimonio.

#### ART.8 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

#### ART.9-ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

9.2 Gli organi restano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

9.3 Organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D.Lgs 117/2017)

9.4 Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D.Lgs 117/2017)

#### ART.10 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

10.1 L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci e viene convocata in forma *ordinaria* o *straordinaria*.

- a) L'Assemblea dei Soci in seduta *ordinaria* è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.



b) L'Assemblea dei Soci in seduta *straordinaria* è convocata e presieduta dal Presidente o su richiesta del Consiglio Direttivo, per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'associazione.

c) L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto, contenente data, ora, luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, ed affisso, presso la sede dell'Associazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Tale convocazione dovrà anche essere comunicata a tutti i soci mediante avviso personale, effettuato per via telematica all'indirizzo risultante dal libro degli associati. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, mentre, in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

d) L'Assemblea è presieduta dal Presidente il quale può nominare un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

e) L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Le votazioni si svolgono, normalmente, con voto palese, salvo il caso in cui la votazione riguardi le elezioni delle cariche elettive sociali, nel qual caso la votazione avviene a scrutinio segreto.

g) Ogni socio, iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, ha diritto al voto. E' ammessa l'espressione del voto per delega, ciascun socio può essere portatore di massimo due deleghe. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

h) L'Assemblea ordinaria svolge i seguenti compiti:

- elegge il Presidente, e il Consiglio Direttivo; il primo presidente e i primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;

- delibera sull'eventuale scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo, quando viene presentata al Presidente una mozione di sfiducia, da inserire all'ordine del giorno, da parte di almeno un terzo dei soci. La mozione è accolta se votata da almeno due terzi degli iscritti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- manifesta, al termine dell'anno sociale, il proprio apprezzamento o la propria disapprovazione sull'operato del Consiglio Direttivo, approvandone la relazione di fine anno letta all'intera assemblea; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti ed approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni altro argomento previsto nell'ordine del giorno;
- delibera su eventuali rimborsi spese da corrispondere agli associati che ne acquisiscano il diritto in base ai regolamenti interni;
- si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

i) L'assemblea straordinaria:

- Delibera in caso di modifiche allo statuto e di scioglimento dell'associazione;
- delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti;
- In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci;

10.2 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Presidente può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere

viene  
no, da  
e terzi  
legge;  
propria  
one di  
ti degli  
prova i  
che ne  
rigetto  
Statuto  
to libro  
vevole di  
el luogo  
ne non  
ezzi di  
modalità  
embla,  
nanza e  
embla  
primere

simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

#### ART.11- CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso fra 5 e 7, specificamente fissato nell'atto di nomina. La maggioranza dei componenti è scelta tra i soci. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio di durata della carica.

11.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno.

11.4 La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando sia presente la maggioranza dei consiglieri.

11.5 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

11.6 Il verbale della riunione, redatto da uno dei consiglieri, viene approvato al termine della seduta con la sottoscrizione dei presenti.

11.7 Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- predispone il bilancio di esercizio e la relazione sulle attività svolte e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- elabora e predispone eventuali regolamenti interni dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- elabora e propone progetti di collaborazione e scambi culturali;
- delibera di richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria;
- determina le quote associative;
- propone rapporti di lavoro
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea;
- delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- adempie alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- accoglie o respinge le domande degli aspiranti soci;
- delibera in merito all'esclusione di soci;
- propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- nomina il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

11.8 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

11.9 Per l'incarico di componente del Consiglio direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.

11.10 La convocazione del Consiglio Direttivo avviene per via telematica con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare.

11.11 L'avviso deve pervenire almeno cinque giorni prima della riunione, ridotti a tre in casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti.



11.12 Le sedute dello stesso possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, con l'unica accortezza che il presidente sia in grado di verificare l'identità degli intervenuti.

11.13 La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per tre sedute consecutive, in assenza di giustificato motivo.

11.14 Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

#### ART.12- PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

12.1 Il Presidente dell'associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è anche il Presidente del Consiglio Direttivo e decade contestualmente al Consiglio direttivo

12.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale.

12.3 Il Presidente svolge i seguenti compiti:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria;
- cura i rapporti con enti pubblici e privati e con altre realtà esterne all'Associazione;
- il Presidente può delegare alcuni dei suoi compiti, purché non rientrino nelle competenze di un altro organo sociale, e per periodi di tempo limitati, a persone interne o esterne all'Associazione. La delega cessa contestualmente alla cessazione dalla carica di Presidente, ma può essere reiterata dal successivo Presidente.
- Il Vice Presidente è eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo e decade contestualmente al Consiglio.
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, in ogni sua funzione.

#### ART. 13- DIRETTORE ARTISTICO

13.1 Il Direttore Artistico dell'Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo e ha durata illimitata. Può essere destituito solo dal consiglio direttivo.

13.2 Il Direttore Artistico decide lo stile ed il percorso artistico dell'Associazione.

#### ART.14- TESORIERE

14.1 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e decade contestualmente al Consiglio Direttivo stesso

14.2 Il Tesoriere svolge i seguenti compiti:

- è responsabile della contabilità dell'Associazione;
- dà corso ai pagamenti deliberati se è a ciò delegato;
- deposita presso un istituto di credito quanto eccede le normali esigenze di cassa;
- dà completa giustificazione di tutte le spese sostenute;

#### ART.15- PATRIMONIO

15.1 Il Patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, posseduti all'atto della costituzione dell'Associazione o acquisiti successivamente;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dalle quote di iscrizione e dai versamenti di ogni tipo da parte dei soci o di terze persone;
- da contributi da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, da istituti di credito e da enti di qualsiasi tipo;
- da sovvenzioni, donazioni, lasciti di soci o terzi;
- da proventi che derivano dall'impegno i beni immobili e mobili dell'associazione;
- dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale;

15.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

15.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore



individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

#### ART.16 – BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

16.1 L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

16.2 Alla fine di ogni esercizio, entro il mese di febbraio, il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario del decorso esercizio.

16.3 Il bilancio consuntivo, e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono redatti dal Consiglio Direttivo e dovranno essere approvati entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario.

16.4 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile

#### ART.17 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Eventuali modifiche del presente statuto sono decise dall'Assemblea dei Soci, che dovrà deliberare con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

#### ART.18- CONTROVERSIE

18.1 Qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra i soci o fra uno di essi e l'Associazione, in conseguenza diretta o indiretta del presente atto e, in generale, dipendente dalle attività svolte, se non risolvibile in via amichevole o attraverso gli organi dell'Associazione, dovrà essere devoluta al giudizio di un collegio arbitrale, il quale giudicherà in via irrituale e secondo equità. Il collegio arbitrale sarà costituito da tre arbitri: due di essi, uno per parte, saranno nominati dalle parti in controversia, e un terzo, con qualifica di presidente del collegio, sarà nominato in accordo dagli arbitri di parte.

18.2 Le determinazioni del collegio arbitrale saranno vincolanti per le parti.

ART.19- QUANTO NON CONTEMPLATO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in data 3 aprile 2024, in via Monza,28 – Cernùsco Lombardone, dall'Assemblea dei soci.

ALESSANDRO BIELLA

Alessandro Biella

GERARDO ROSARIO BIELLA

Gerardo Rosario Biella

ALESSANDRO CORNEO

Alessandro Corneo

PAOLO CORNEO

Paolo Corneo

ANGELO FRIGERIO

Angelo Frigerio

GIUSEPPE GIANI

Giust. G.

PIERANTONIO MERLINI

Pierluigi

GIULIA MONGUZZI

Giulia Monguzzi

ANDREA PEREGO

Andrea Peregò

DOMENICO RIU

Domenico Riu

LAURA SCACCABAROZZI

Laura ScaccabaroZZi

MICHELE TOCCHETTI

Michele Tocchetti

EMANUELA VALAGUSSA

Emanuela Valagussa